

## TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

**SOMMARIO.** *Sorteggio degli uffizi — Congedo — Sulla proposta del deputato Cavallini si fissa a 52 il numero dei deputati impiegati — Relazione sul progetto di legge per sussidi alle scuole speciali — Domanda del deputato Valerio della comunicazione di una nota del Governo francese, e risposta del ministro per gli affari esteri — Discussione del progetto di legge per aumento d'indennità ai testimoni giudiziari — Emendamenti dei deputati Gallo e Arnulfo all'articolo unico, combattuti dal guardasigilli, dal relatore Montagnini e dal presidente del Consiglio, e appoggiati dai deputati Mastio, Bianchetti e Loi — Si rigettano gli emendamenti e si approva il progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

### ATTI DIVERSI.

(Si procede al sorteggio degli uffizi.) (1)

**SARACCO**, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

6402. Rolla Gerolamo, di Lerici, provincia del Levante, padre di cinque figli, rappresenta d'aver inutilmente invocato nanti il Consiglio di leva e quindi presso il ministro della guerra il diritto all'esenzione dal servizio militare, spettante all'ultimo dei suoi figli in forza dell'articolo 87 della legge 20 marzo 1854, per la circostanza che il di lui fratello maggiore trovasi tuttora sotto le armi, e chiede che questa sua petizione sia trasmessa al ministro predetto onde dia i provvedimenti opportuni affinché il di lui figlio Giovanni Battista, aggregato al battaglione Real Navi, venga restituito alla famiglia della quale è l'unico sostegno.

(1) Gli uffizi si costituiscono poi nel modo seguente:

- UFFICIO I. *Presidente*, Arnulfo — *Vice-presidente*, Brofferio — *Segretario*, Bayno — *Commissario per le petizioni*, Mamiani.
- UFFICIO II. *Presidente*, Depretis — *Vice-presidente*, Daziani — *Segretario*, Cavallini Gaspare — *Commissario per le petizioni*, Loi.
- UFFICIO III. *Presidente*, Valerio — *Vice-presidente*, Alvigini — *Segretario*, Bianchi Alessandro — *Commissario per le petizioni*, Crotti.
- UFFICIO IV. *Presidente*, Cavour Gustavo — *Vice-presidente*, DeMartinel — *Segretario*, Del Carretto — *Commissario per le petizioni*, Cotta-Ramusino.
- UFFICIO V. *Presidente*, Lisio — *Vice-presidente*, Giovanola — *Segretario*, Alfieri — *Commissario per le petizioni*, Montagnini.
- UFFICIO VI. *Presidente*, Buffa — *Vice-presidente*, D'Alberti — *Segretario*, Cavallini C. — *Commissario per le petizioni*, Bottero.
- UFFICIO VII. *Presidente*, Farini — *Vice-presidente*, Farina — *Segretario*, Saracco — *Commissario per le petizioni*, Cavalli.

6403. 99 proprietari delle borgate Grangie di Moirano e Ceretti, frazioni del comune di Front, ricorrono alla Camera perchè promuova quei provvedimenti necessari a procurare ai loro figli l'insegnamento elementare.

6404. 47 abitanti del comune di Bonorva, provincia di Alghero, inviano una petizione conforme a quella segnata col numero 6391 tendente a far rigettare il progetto di legge diretto a riunire alle classi della Corte d'appello di Cagliari la classe sedente in Sassari.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Il deputato Marco chiede un congedo di giorni 15.

(È accordato.)

### DELIBERAZIONE SUL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavallini Gaspare ha la parola per presentare qualche osservazione a nome della Commissione incaricata della verifica del numero degli impiegati che seggono alla Camera.

**CAVALLINI G.** La Camera si ricorderà come nella tornata del 23 gennaio si procedette alla verifica del numero degli impiegati regi stipendiati che fanno parte della Camera stessa. Molti dei nostri colleghi avevano esternato il desiderio che si venisse a questa verifica senza ulteriori indugi, avvegnachè fossero imminenti le elezioni che ebbero luogo il 3 del corrente febbraio, e quindi fosse opportuno che gli elettori venissero avvertiti se il numero degli impiegati si trovava compito o no. La Commissione, stante l'urgenza, non ha potuto nemmeno redigere la relazione, e tanto meno darla alle stampe, e la Camera sa che a tutto questo vi

si supplì colla stampa di un elenco in cui si trovavano descritti cinquantadue impiegati regi stipendiati.

In seguito alla discussione che ebbe luogo per tale elenco, la Camera depennò dal numero dei deputati impiegati il deputato Galvagno, ritenuto che in lui non occorrevva punto la qualità d'impiegato regio stipendiato, e si stabilì quindi che il numero degli impiegati ascendesse solamente a cinquantuno. La Commissione nel giorno successivo venne a conoscere che, per dimenticanza, stante la fretta colla quale aveva dovuto procedere, aveva ommesso d'iscrivere in quell'elenco uno degli onorevoli nostri colleghi, cioè l'avvocato Carlo Negroni. L'avvocato Carlo Negroni è professore degli elementi di diritto civile patrio e di procedura in Novara, ripete la nomina sua dal cessato magistrato della riforma, ossia dal Governo, ed ha un assegnamento annuo per questa qualità di lire 600.

Non vi può quindi essere dubbio che debba anch'esso venire annoverato fra gli impiegati regi stipendiati. In assenza dell'onorevole relatore deputato Marco, il quale ha testè ottenuto un congedo dalla Camera, io sono incaricato dai membri presenti della Commissione di proporre perciò alla Camera che voglia far iscrivere fra gli impiegati regi stipendiati anche il signor avvocato Carlo Negroni; così il numero dei deputati impiegati invece di 51 sarebbe di 52, compresi però i deputati Ollandini e Caboni, l'elezione dei quali trovasi sotto inchiesta. Quando l'inchiesta abbia avuto luogo e che le elezioni dei detti due deputati vengano pure approvate, allora sarà il caso di procedere all'estrazione a sorte del nome del deputato la cui elezione dovrebbe essere annullata; per ora non rimane alla Camera altro a fare che di mandare iscrivere anche l'avvocato e professore Negroni fra gli impiegati regi stipendiati, come io lo propongo a nome della Commissione.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone che il deputato avvocato Negroni sia annoverato ed iscritto fra gli impiegati e che la Camera dichiari conseguentemente che seggono in questa Camera 52 impiegati.

Pongo ai voti questa proposta del deputato Cavallini fatta a nome della Commissione.

(È approvata.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDI ALLE SCUOLE SPECIALI TECNICHE.**

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per sussidi alle scuole speciali tecniche comunali e provinciali. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 454.)

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

**DOMANDA DI COMUNICAZIONE.**

**VALERIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**VALERIO.** Io vorrei rivolgere una domanda al signor

presidente del Consiglio dei ministri. Dopo l'attentato del 14 gennaio, la stampa, più specialmente la stampa estera, perchè quella del paese fu molto riservata su questa materia, ebbe a ripetere più volte che alcune note per parte del Governo imperiale francese sono state rivolte al Governo sardo. Io chiedo se questo fatto sia vero, e se è vero, domando se il presidente del Consiglio dei ministri avrebbe qualche grave difficoltà a deporre sul banco della Presidenza la nota che gli fosse stata in proposito trasmessa dal Governo francese.

**CAVOUR, presidente del Consiglio ministro degli esteri e dell'interno.** Lascio la Camera giudice dell'opportunità dell'interpellanza dell'onorevole Valerio.

Egli chiede se dopo l'attentato avvenuto in Parigi il 14 gennaio sia stata rivolta dalla Francia una nota al Governo sardo.

Non ho nessuna difficoltà di dichiarare che dopo quel fatto la Francia indirizzò note all'Inghilterra, al Belgio, alla Svizzera ed al Piemonte in termini quasi identici. Se all'occasione del bilancio degli affari esteri, od in altra circostanza, una Commissione della Camera crederà di dover chiedere comunicazione di questa nota, non avrò difficoltà di comunicarla e di discutere con questa Commissione sull'opportunità di deporla sul banco della Presidenza, e di renderla di pubblica ragione per mezzo della stampa.

**VALERIO.** Non so comprendere perchè l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri voglia lasciare alla Camera il giudizio sull'opportunità della mia domanda. Nè riesco a capire come l'opportunità della mia domanda possa venire contestata. Quando simili fatti accadono in altri paesi, appena si apre il Parlamento si fanno domande consimili a quella da me inoltrata. Così è accaduto nel Parlamento inglese, che noi, per quanto lo consente la nostra piccolezza, dobbiamo imitare. Appena quel Parlamento fu aperto, venne fatta una richiesta analoga alla mia ed il documento di cui si chiedeva comunicazione fu presentato e reso di pubblica ragione. Io però non domando che sia subito presentato questo documento, ma lascio giudice il signor presidente del Consiglio dei ministri di deliberare se sia utile o non lo sia il dare pubblicità alla ricevuta nota; egli può meglio d'ogni altro esaminare questa circostanza: se la pubblicazione di questo documento possa essere utile o nociva agli affari del paese.

Per quanto mi riguarda, sono di parere che sia sempre utile far conoscere documenti diplomatici di questa natura, mentre considero essere vantaggioso che il paese conosca in quali condizioni egli si trova per sapersi condurre con quella prudenza e con quella fermezza che sono necessarie a tutelare il proprio onore.

Del resto, per ora mi basta che sia constatato esistere una nota, e questa essere quasi identica a quella indirizzata al Governo inglese e già resa pubblica dalla stampa.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la verifica di poteri.

Il relatore dell'ufficio I è pregato di riferire sulla elezione di Borgo San Dalmazzo.

**MOLLARD, relatore.** La relation n'est pas encore prête. Le bureau vient seulement de se réunir et je n'ai pas encore pu préparer le rapport. Comme il y a des discussions dans cette question que le bureau ne les a résolues qu'actuellement, et que je tiens à donner un rapport parfaitement exact, je me réserve d'en référer au plus tôt.

**PRESIDENTE.** Non essendo in pronto questa relazione e trovandosi nello stesso caso quella sull'elezione fatta nel collegio di Carmagnola, prego il signor relatore dell'ufficio VII a venire alla tribuna.

**ABA, relatore.** Mi trovo nelle medesime condizioni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Boggio, trovandosi presente, lo invito a prestare il giuramento di cui leggo la formula.

**BOGGIO** presta il giuramento.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO  
DI LEGGE PER INDENNITÀ AI TESTIMONI.**

**PRESIDENTE.** Do lettura del progetto di legge posto all'ordine del giorno, portante modificazione alla legge 17 dicembre 1854 intorno all'indennità di viaggio da corrispondersi ai testimoni nei procedimenti criminali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 446.)

« *Articolo unico.* Alla prima parte dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1854 è sostituita la seguente disposizione:

« Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente sarà dovuta, tanto per l'andata che per il ritorno, un'indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe nelle ferrovie, se vi si troveranno a portata, ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi sette per ogni chilometro delle altre strade che dovranno percorrere.

« Si avranno per validi i pagamenti delle tasse spediti dai presidenti di classe nelle Corti d'appello e dai presidenti di tribunale, in base al prezzo dei posti di terza classe nelle ferrovie, qual fu accresciuto dopo la legge 17 dicembre 1854. »

La discussione generale è aperta.

Il deputato Gallo ha facoltà di parlare.

**GALLO.** Tutti gli uffizi furono concordi nel riconoscere, la convenienza non solo, ma la necessità che si addivenga ad una compiuta riforma della legge 17 dicembre 1854; e il ministro di giustizia, non disconoscendo egli pure una siffatta necessità, dichiarò nel seno della Commissione essere intendimento suo di presentare un progetto analogo di legge non sì tosto gli fossero pervenuti dati statistici all'uopo opportuni.

Io ho tutta la fiducia nelle parole del signor ministro e nella sollecitudine sua nel promuovere tutti quei miglioramenti e quelle riforme che l'amministrazione della giustizia richiede; ma, stante i molti e gravi progetti di legge che già vennero presentati in oggi al Parlamento e quegli altri ancora di non minore gravità e ur-

genza che l'opinione pubblica preconizza, io dubito assai che il progetto in riforma di quella legge possa in questa Sessione venire discusso in ambedue i rami del Parlamento ed essere tradotta in legge. Quindi, nel desiderio di portare fin d'ora un qualche riparo ai gravi inconvenienti che dalla esecuzione della mentovata legge ne vengono al servizio della giustizia penale, al pregiudizio non men grave che ne tocca alla sicurezza sociale e per sentimento eziandio d'umanità verso i cittadini chiamati a far testimonianza in giudizio, la maggior parte dei quali trae la propria sussistenza dal giornaliero lavoro, io vengo proponendo che le disposizioni dell'attuale progetto di legge siano sotto due rapporti estese in vantaggio dei testimoni cui la medesima si riferisce.

Primieramente che, quando possono essi approfittare delle ferrovie dello Stato per recarsi al luogo in cui debbono fare testimonianza, sia loro accordata nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio una indennità di viaggio che corrisponda ai prezzi dei posti di seconda classe.

In secondo luogo, che sia estesa a dieci centesimi per chilometro l'indennità di viaggio concessa ai testimoni quando non possono valersi delle ferrovie.

Per dimostrare la ragionevolezza, dirò meglio, la necessità d'introdurre queste due modificazioni alla legge in discussione, io non ho che ad invocare le savie considerazioni che precedono il progetto stesso di legge e far conoscere alla Camera positivi dati di fatto che l'esperienza pratica nelle cose giudiziarie mi fornisce. Ben opportunamente si osservava dal signor ministro di giustizia:

« Che se considerazioni gravissime d'ordine pubblico impongono ad ogni cittadino il dovere di fare testimonianza in giudizio, un sentimento d'equità consigliasse che, nell'adempimento di tale obbligo, essi non debbano, soprattutto quando trattisi di chi è meno dalla fortuna favorito, sottostare alle spese di viaggio per trasferirsi sul luogo ove hanno a deporre, dovendo l'indennità bensì entro i limiti del necessario restringersi, ma ad un tempo medesimo essere tale, che a nessun carico o sacrificio venga il testimone ad assoggettarsi. »

Or io domando: non s'impone un sacrificio, ed un sacrificio grave, ai testimoni costringendoli nei mesi del più rigido verno a valersi dei terzi posti nelle ferrovie, incomodi e male riparati dall'aria e dal freddo, quando massime si consideri che per le esigenze del servizio penale debbono essi necessariamente partire dalle loro case colla prima corsa per giungere al sito in cui sono chiamati a deporre, e ripartire coll'ultimo, essendo citati d'ordinario per le ore 10 del mattino, e posti solo in libertà verso le quattro pomeridiane, esporsi così ai tormenti del più rigoroso freddo, ed al pericolo di essere colti da infermità?

Ed è cosa ben dolorosa, o signori, il vedere nei rigori del verno questa povera gente, d'ordinario mal nudrita, mal vestita, prima d'ogni cosa, giungere dalle ferrovie alle udienze dei dibattimenti assiderati dal gelo ed in

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1858

istato veramente compassionevole; più d'una volta accadde ancora (parlo di fatti che avvennero sotto i miei occhi) che prima di poter fare la loro testimonianza caddero nelle sale dell'udienza ammalati per sofferti disagi nel viaggio, per cui si dovette rimandare il dibattimento con grave dispendio dell'erario e notevole perdita di tempo, dovendo i giudici rimanersi inoperosi nei giorni destinati alla spedizione di quei procedimenti.

Riconosco che è debito d'ogni cittadino di sottostare a tutti quegli obblighi che l'interesse sociale esige; non si può negare che spetti alla società civile il diritto di costringere ogni cittadino a fare testimonianza in giudizio per la conservazione dell'ordine e nell'interesse della privata e pubblica sicurezza, e niuna mercede sia dovuta per l'adempimento di tale dovere, ma solo una indennità in risarcimento delle spese che occorrono nei limiti del necessario senza distinzione di persona, dovendosi a tutti dirimpetto alla legge un eguale trattamento. Ma è pur forza ammettere che una ripugnanza provano i cittadini a recarsi a deporre in giudizio penale, perchè, oltre al doversi allontanare dalle loro famiglie, dai loro interessi, cessare dalle loro occupazioni che sono il più sovente sorgente unica della loro sussistenza, esporsi a viaggi talvolta lunghi e di più giorni, si vedono esposti talvolta ad ire e vendette degli accusati e dei loro aderenti. Una tale ripugnanza poi si accresce a molti doppi quando ai temuti danni or menzionati s'aggiungono gravi disagi nel viaggio, danno o pericolo della salute; s'aggiungono sacrifici pecuniari ai quali sovente per le strettezze loro non possono sottostare i testimoni: e allora che avviene? Chiamato il teste a deporre nella procedura scritta, si dichiara non informato perchè teme di essere poi chiamato al dibattimento con troppo grave suo danno; citato a fare testimonianza nell'istruzione orale, studia ogni via onde potersi esimere, mettendo innanzi incomodi di salute che in altre circostanze potrebbe facilmente sopportare e trova persone le quali per sentimento di commiserazione e di umanità gli spediscono attestati che, comprovando l'esistenza di quegli incomodi, valgono ad esimerlo dalla pena comminata dalla legge ai testimoni che non obbediscono al precetto di comparizione. Quindi la conseguenza che il servizio della giustizia penale soffre una sensibile perturbazione; la pubblica finanza deve sottostare ad oneri che da una più equa tariffa si potrebbero evitare; la sociale sicurezza è compromessa, perciocchè difficilmente si potrà ottenere la repressione dei delitti e la punizione dei colpevoli, quando nuovi e gravi ostacoli, dedotti dalla difficoltà di ottenere l'esame dei testimoni, vengono a frapporsi alla sincera manifestazione delle verità nei giudizi penali.

Ad ovviare in parte almeno a questi gravi danni e a soddisfare ad un sentimento di umanità verso una classe la meno agiata dei cittadini essendo rivolto il primo dei proposti emendamenti, ho tutta la ragione di confidare che sarà adottato dalla Camera.

Si dirà forse che, accordandosi ai testimoni nei mesi del più rigoroso verno un'indennità di viaggio corri-

spondente al prezzo dei secondi posti, non tutti saranno per approfittare di questo beneficio e continueranno a recarsi nei terzi posti onde ottenere qualche risparmio. Sia pure; voglio ammettere che chi è forte e robusto abbastanza da non temere i rigori del freddo a pregiudizio della salute preferisca di fare qualche economia recandosi ai posti di terza classe. Ma non è men vero che si provvederà pur sempre ad una necessità altamente sentita dalla maggior parte dei testimoni e ad un dovere di giustizia e di umanità, tanto più dove si consideri che il risparmio che potranno fare alcuni testimoni a quel riguardo loro sarà pur sempre necessario a provvedere ai bisogni del vitto giornaliero durante il viaggio, non accordando loro la legge che una lira al giorno per le spese di vitto e di ricovero nella notte durante il viaggio, somma come ognun vede insufficiente a provvedere a tali bisogni.

Colla seconda delle proposte modificazioni venni chiedendo che sia portata a dieci centesimi per ogni chilometro la indennità di viaggio dovuta ai testimoni, quando per recarsi al luogo in cui debbono fare testimonianza non possono prevalersi delle ferrovie.

La legge attuale loro non accorda che centesimi sette per ciaschedun chilometro.

È egli possibile, io domando, che al giorno d'oggi con sì fatta indennità, la quale risponde a 17 centesimi per ogni miglio, si possa trovare un mezzo di trasporto qualunque? Evidentemente non può essa compensare le spese che ordinariamente occorrono nel viaggio anche alle persone poste in condizione meno favorita dalla fortuna.

Si dirà che i testimoni, quando non possono sopperire del proprio alle spese di loro trasferta al luogo cui sono chiamati a deporre, debbano percorrere a piedi il cammino. Prima che io risponda a siffatta obiezione, noti la Camera che, a tenore della legge vigente, la indennità di via non è dovuta ai testimoni se non quando essi debbono portarsi ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo, onde avviene che essi debbono percorrere tra andata e ritorno due miglia senza aver diritto ad alcuna indennità di viaggio, essendo che tale distanza può ognuno facilmente percorrere a piedi senza incontrare alcuna spesa di trasferta.

Consideri che, essendo citati i testimoni a giorno ed ora determinata per deporre nei penali giudizi, di necessità debbono porsi in viaggio (per non incorrere nelle pene comminate dalla legge) anche nei tempi di dirotta pioggia e di fitta neve ed esporsi così a gravi disagi e pericoli nella salute.

Consideri che la maggior parte dei testimoni chiamati avanti alle Corti d'appello debbono ordinariamente percorrere lunghi tratti di via prima di poter essere a portata delle ferrovie; specialmente gli abitatori delle valli di Aosta, di valle Sesia, dell'Ossola, del Po e di valle Grana, e di ben altre cui tocca viaggiare per una assai notevole distanza, superiore talvolta di cinquanta miglia prima di poter profittare delle ferrovie. È egli giusto, è egli umano il pretendere che questi testimoni,

donne, vecchi, ragazzi, siano costretti a percorrere a piedi queste vie, impraticabili sovente nella stagione invernale e nei tempi di pioggia? E sarà loro un giusto, un adeguato compenso l'indennità di viaggio in sette centesimi per chilometro che gli accorda l'attuale legge? No sicuramente.

Nè certo con dieci centesimi che io propongo essi potranno prevalersi di un mezzo di trasporto (salvo il caso che parecchi testimoni possano assieme concorrere nella spesa), ma sarà pur sempre loro recato qualche maggior sollievo nel viaggio, sarà reso men duro il trattamento che loro fa l'attuale legge, accordando loro soltanto 20 soldi per giorno durante il viaggio per indennità di vitto e di alloggio, somma, come facilmente ognuno sente, assai scarsa ed insufficiente a provvedere ai più necessari bisogni del giornaliero sostentamento, quando massime è costretto il testimone a vivere fuori di casa, in viaggio, per cui occorrono ben maggiori spese, dovendosi necessariamente far capo agli alberghi per procurarsi alloggio e vitto.

E per meglio far convinta la Camera quanto insufficiente sia l'indennità di sette centesimi che l'attuale legge accorda ai testimoni, io non ho che a ricorrere alle varie tariffe relative alle indennità a darsi ai testimoni, che furono in vigore nel nostro Stato prima della legge del 26 aprile 1848, stata poi modificata colla successiva del 17 dicembre 1854, ed a quelle in oggi vigenti nel Belgio e nella Francia.

La tariffa in vigore nello Stato prima dell'introdotta sistema dell'istruzione orale, era quella portata dal manifesto camerale 29 novembre 1827, ed all'articolo 5 accordava per indennità di viaggio ai testimoni, se nobili 50 centesimi per miglio; 40 se notai, procuratori ed altri di simile condizione; di 30 centesimi per tutti gli altri. Ora la legge del 1854, che si tratta di emendare, non accorda ai testimoni per siffatta indennità che 17 centesimi per miglio; e noti la Camera che nel citato manifesto camerale del 1827 l'indennità di vitto era per i testimoni poveri di 30 soldi per cadun giorno, quando nell'attuale non è che di 20; nessuno negherà come nel 1827 il denaro rappresentasse molto di più che al giorno d'oggi; nè è da tacersi la circostanza che i testimoni, prima dell'introdotta sistema dei dibattimenti, ordinariamente non dovevano trasferirsi che avanti al giudice del loro mandamento o davanti al giudice istruttore del tribunale provinciale; e così erano meno esposti a disagi di viaggio, e dovevano sopportare minore spesa, accadendo ben di rado che dovessero pernottare fuori delle loro case.

La legge francese del 18 giugno 1810, stata modificata con decreto del 7 aprile 1813 ed attualmente in vigore, accorda per indennità di viaggio ai testimoni un franco per miriametro se non escono dal loro circondario, ed un franco e 50 centesimi se fuori del circondario. Per contro, la nostra legge non concede che 70 centesimi per miriametro e ben minori compensi per indennità di soggiorno di quanto la legge francese per tale titolo accorda.

Nel Belgio è accordata colla legge del 18 giugno 1849 l'indennità di viaggio ai testimoni che si trasferiscono fuori della loro residenza in ragione di un franco per miriametro e di un franco e 50 centesimi quando si oltrepassa la distanza di tre miriametri; la tassa poi per titolo di vitto e soggiorno è sotto tutti i rapporti superiore di quella che l'attuale nostra legge accorda ai testimoni.

Da questo rapido cenno di confronto, ben vede la Camera come l'indennità da me proposta in ragione di centesimi 10 per ogni chilometro, quando il testimone non può prevalersi della ferrovia, sia lontana ancora dal tenere indenne il teste dalle spese di viaggio che ordinariamente occorrono a chi deve valersi di qualche mezzo di trasporto, ed è sicuramente nei limiti del più stretto e rigoroso necessario, essendo in proporzione minore a quanto stabiliscono in proposito le tariffe vigenti nella Francia e nel Belgio, e più ancora a quanto disponevano le tariffe in vigore nello Stato prima dell'ultima legge del 1854, non ommessa pur quella del 1770, la quale, nel suo complesso, e tenuto conto della condizione dei tempi, era molto più favorevole ai testimoni di quanto lo furono tutte le leggi emanate di poi.

Le modificazioni introdotte colla legge del 17 dicembre 1854 ebbero per base l'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, e la necessità di provvedere alle strettezze della pubblica finanza.

Ma questa legge, informata a così savi principii, fallì nella sua pratica applicazione. Tornò di grave danno all'amministrazione della giustizia penale ed il vantaggio che recò alle finanze fu più apparente che reale, imperciocchè se dall'un canto giovò a diminuire le spese per indennità ai testimoni, tornò d'altra parte d'aggravio all'erario, in quanto che è certo che più frequentemente si dovettero rimandare i dibattimenti per mancanza dei testimoni ripugnanti a comparire per il troppo cattivo trattamento che loro fece la legge, e ciò con grave danno delle finanze e del servizio della giustizia.

La legge del 26 aprile 1848 procurava forse in alcuni casi un qualche risparmio ai testimoni di condizione povera nelle somme d'indennità loro concesse, talchè essi potevano per avventura trovare un allettamento a presentarsi testimoni nei criminali giudizi.

La legge del 1854 per contro li privò ben si può dire del necessario, ed imponendo loro troppo gravi sacrifici li alienò dal presentarsi a far testimonianza, in danno della sicurezza sociale.

Si lamentano le gravi spese che il servizio criminale cagiona allo Stato; ma è questa una necessaria, una legittima conseguenza dell'introdotta sistema dei pubblici dibattimenti, vero beneficio acquistato alla nazione.

Il danno che si lamenta, o signori, non procede già da una qualche maggiore indennità da darsi ai testimoni chiamati a deporre nei giudizi penali, ma sta nel numero sovente soverchio dei testimoni che vengono

sentiti tanto nella procedura scritta che nell'orale, sta nella troppa facilità di ammettere a spese dell'erario la produzione di testimoni a difesa, che essere dovrebbe a carico dell'accusato, nell'ammettere gli stessi testi per deporre sopra circostanze che ben sovente spiegano assai poco o niuna influenza al merito della causa. Il danno sta nel sistema introdotto di far sopportare dall'erario le spese della presentazione di testimoni nell'interesse di accusati figli di famiglia, i cui genitori, favoriti dalla fortuna, possono e debbono sopportarle.

Una più severa vigilanza al riguardo, una qualche misura disciplinare regolamentaria che più efficacemente provveda a questi aggravii del pubblico erario, gioverebbero a ridurre ben di molto le spese che in oggi occorrono nel servizio criminale, e compenserebbero certo ben ampiamente il tenue aumento di spesa che dalle proposte modificazioni potrà derivare.

Queste sono le considerazioni che l'esperienza pratica nelle cose giudiziarie mi suggerì col desiderio di conciliare coi proposti emendamenti il più che sia possibile le attuali strettezze della pubblica finanza con le esigenze del servizio della giustizia penale e della sicurezza sociale; queste considerazioni io rassegnò alla Camera e mi rimetto alla sua saviezza.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se intenda chiudere la discussione generale e passare a quella dell'articolo, poichè gli emendamenti proposti si riferiscono all'articolo.

(La discussione generale è chiusa.)

Interrogo ora la Camera se intenda passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera passa alla discussione dell'articolo.)

**DE FORESTA,** *ministro di grazia e giustizia.* Se ho bene inteso, l'onorevole Gallo vorrebbe che si accordasse ai testimoni chiamati a deporre nelle cause penali un'indennità uguale al prezzo dei secondi posti nelle ferrovie a quelli che possono approfittare delle medesime, e di centesimi dieci per chilometro quanto a tutti gli altri.

Siccome io non era presente quando l'onorevole preopinante ha preso la parola, ignoro se egli abbia tenuto conto della dichiarazione fatta dal Ministero nella relazione che accompagna questa proposta di legge; ad ogni modo io stimo opportuno di qui ripeterla.

È vero che alcuni presidenti delle classi delle Corti d'appello e dei tribunali hanno rappresentato che i testimoni citati a deporre nelle cause penali lamentansi talvolta perchè troppo sia tenue l'indennità che viene loro corrisposta, ed uguali lagnanze muovonsi pure dai periti chiamati a dare nelle cause medesime il loro giudizio. Il Ministero, in seguito a queste osservazioni, ha creduto dover suo richiamare a nuovo esame la tariffa approvata colla legge del 17 dicembre 1854; ma affinchè fruttuoso riesca questo esame e si possa presentare un lavoro ragionato e compiuto con quei documenti che valgano ad illuminare la coscienza, occorrono dati statistici che non si poterono ancora tutti raccogliere, ed appena questi siansi radunati e siasi potuto giudicare

sino a quale concorrenza e in qual modo abbiasi ad arrecare qualche modificazione a quella tariffa, si farà premura, e nell'interesse della giustizia ed in quello dei cittadini, ed in quello sinanco delle pubbliche finanze, di sottoporre alle vostre deliberazioni un altro disegno di legge. Credo che questa dichiarazione debba bastare perchè pel momento non si faccia altra modificazione oltre quella proposta nel presente schema che è da nessuno avversato, e che propriamente non è altro che una interpretazione di quanto già volle il Parlamento colla legge 17 dicembre 1854.

Per le stesse ragioni quindi per cui ora non credetti di poter presentarvi altra modificazione fuorchè quella che contiensì nel presente schema, non mi è dato di aderire in guisa veruna alla proposta dell'onorevole preopinante, che io pregherei a volerla sospendere fino a che, terminatisi dal Governo gli studi cui sta attendendo, tutte abbia raccolte le notizie che gli sono necessarie per elaborare una riforma ragionata in tale materia.

Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole preopinante incumbere bensì a tutti il debito di dare alla giustizia quelle informazioni che possono valere per scoprire la verità, ma non essere giusto che per adempiere a questo dovere cittadino essi abbiano a spendere del proprio, perchè questa sarebbe una imposta non generale, ma ristretta ad alcuni pochi. Se però incontestabile è questo principio, non lo è meno quello che nessuno debbe speculare sull'eseguimento di questo dovere, e percepire più di quanto abbia avuto a spendere.

L'onorevole preopinante propone che, invece di corrispondere un'indennità eguale al prezzo dei terzi posti nelle ferrovie per quei testimoni che possono approfittarne, loro se ne dia invece una eguale al prezzo dei secondi posti. Ora, signori, è cosa notoria che fra quanti si valgono della ferrovia, per lo meno 70 e forse 80 per cento vanno nei posti di terza classe; facendo quindi una regola di proporzione, è evidente che se si accordasse indistintamente loro un'indennità di trasferta corrispondente ai prezzi dei posti di seconda classe, molti verrebbero a lucrare, perchè invece di quelli andando nei terzi posti risparmierebbero la differenza che passa tra gli uni e gli altri e per tal modo ne avverrebbe a loro vantaggio un indebito guadagno a carico delle finanze, per lo adempimento di un dovere che nessuno contesta incumbere a ciascun cittadino.

Lo stesso potrei dire anche riguardo all'altra indennità che si vuol portare da centesimi sette a centesimi dieci. A questa io sarei il primo ad aderire di gran cuore quando l'onorevole preopinante mi dimostrasse che realmente il mezzo di trasporto sulle strade ordinarie costa dieci anzichè sette centesimi per chilometro. Ma ora io debbo credere che quest'ultima sia giusta, perchè fissata dalla legge, che il Parlamento non approvò certo senza lungo ed accurato esame.

È vero che vi sono lagnanze e che taluno non la crede sufficiente. E questo pure può essere, ed appunto per ciò il Ministero sta raccogliendo degli elementi per ac-

certarsene; ma finchè questo non sia incontestabilmente dimostrato, finchè anzi non è fuor di dubbio che questa indennità sia insufficiente, non conviene aumentarla con pericolo che riesca eccessiva e sia fonte di lucro ingiusto ed immorale a carico del pubblico erario.

Ben vedete quindi, o signori, che il temperamento proposto dall'onorevole preopinante, benchè tragga origine da un sentimento al quale applaudo, ed abbia per iscopo di facilitare per quanto è possibile l'azione della giustizia penale e lo scoprimento della verità, è però intempestivo; e quindi, senza dilungarmi di più, vi prego respingerlo, mentre vi rinnovo la dichiarazione che il Ministero sta occupandosi di questo grave argomento, ed appena avrà raccolti i dati necessari si farà premura di presentare uno schema per riformare quelle parti della tariffa del 17 dicembre 1854 che si riconoscono bisognevoli di essere modificate.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**RELATORE.** Egli è appunto in vista delle promesse fatte dall'onorevole ministro guardasigilli alla vostra Commissione, o signori, che dessa, non ostante fosse persuasa della necessità in cui si versa circa all'aumento della tassa di indennità da passarsi ai testimoni, credette di desistere da ciò proporre per ora.

Infatti, come avete potuto scorgere dalla relazione, in seno della Commissione non mancò la proposta di un commissario il quale credeva doversi retribuire ai testimoni un'indennità di viaggio corrispondente al prezzo dei posti di seconda classe nelle ferrovie, ed a centesimi 10 per ogni chilometro che dovessero percorrere i testimoni per le altre strade.

Si osservò ancora l'opportunità di portare un discreto aumento alle indennità occorrenti per le trasferte degli ufficiali di giustizia, non che la convenienza di migliorare la tassa dei periti; e tutto questo fu dal ministro riconosciuto giusto del pari ed opportuno; ma egli rispose non essere in grado di dar luogo ad una riforma della legge del 1854 perchè gli mancavano alcuni dati statistici importanti.

Ora ha inteso la Camera che questi dati non possono molto tardare a giungere al signor ministro, e che quindi non debba egli indugiare di molto a presentare la riforma di questa legge; sicchè potrebbe dire che l'odierna innovazione alla legge del 17 dicembre 1854 sarebbe inopportuna, eziandio perchè insignificante e ridotta a tenuissimi risultati.

Ma la Camera senza dubbio ritiene quello che già la Commissione, per organo del relatore, ebbe l'onore di rappresentarle, che cioè si tratta di mettere l'amministrazione in grado di chiudere definitivamente i conti degli esercizi degli anni trascorsi; e ciò a motivo di un aumento nella tassa dei testimoni stata approvata dai presidenti dei tribunali, e dai presidenti di classe nelle Corti di appello, acciocchè i testimoni non fossero obbligati di aggiungere del proprio un centesimo per chilometro sui prezzi di terza classe.

Questa approvazione sembrò alla vostra Commissione, e non dubito sembrerà alla Camera di tutta giu-

stizia: vale a dire è giusto che il testimone il quale percorre la ferrovia nei terzi posti non debba rimettervi del proprio, e che l'interpretazione larga già secondo lo spirito della legge data dai presidenti di tribunali delle Corti d'appello riceva il suo complemento; ma siccome a ciò ostano certe formalità di amministrazione, conviene che la Camera approvi il presente progetto, il quale, nelle sue tenui proporzioni, ha solamente per oggetto di mettere, quanto al passato, l'amministrazione in grado di chiudere i conti.

Egli è perciò che, senza discordare, anzi pienamente concorrendo nelle osservazioni fatte dall'onorevole Gallo, e prendendo atto delle promesse fatte dal signor ministro, la vostra Commissione per organo mio vi ripropone l'approvazione dell'attuale progetto.

~~Il~~ L'emendamento dell'onorevole Gallo consta di due parti:

La prima, alle parole: « un'indennità ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe nelle ferrovie, » surrogarebbe queste altre: « un'indennità ragguagliata al prezzo dei posti di seconda classe per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, e di terza classe per gli altri mesi dell'anno. »

La seconda è di sostituire alle parole: « e di centesimi sette » queste altre: « e di centesimi dieci. »

La parola spetta all'onorevole Mastio.

~~Il~~ Il signor ministro di grazia e giustizia vuole schiarimenti per sapere se sia sufficiente un'indennità di sette centesimi per chilometro.

Sebbene io non sia informato di tutte le spese che occorrono nel continente, so tuttavia che nelle due riviere quest'indennità non basta; e quanto alla Sardegna posso dargli informazioni esatte.

Prendiamo un corso principale: da Cagliari a Sassari sono 216 chilometri; sette centesimi per chilometri danno quindici lire e dodici centesimi: di modo che i testi che vengono da Sassari a Cagliari sono obbligati a pagarne la metà. Si noti poi che nei mesi di aprile, maggio e giugno raramente si trovano posti nelle diligenze, ed è necessario di prendere i posti quindici giorni prima; dimodochè uno che dovesse venire da Macomer o da qualche altro punto più vicino per avere un posto nella diligenza è necessario che prenda il posto da Sassari; egli avrebbe dunque un'indennità di 150 chilometri, o poco più, mentre ne dovrebbe pagare 216 per poter avere posto nella diligenza. Se calcoliamo poi a dieci centesimi, allora questa spesa sarebbe di 21 lire e 60 centesimi. Calcolando dunque a 10 centesimi, essi non riceverebbero che tre quarti della spesa a cui essi dovrebbero sottostare.

Io non domando che si aumenti attualmente quest'indennità, tanto più che il ministro ha detto che attendeva tempo più opportuno per prendere qualche deliberazione al riguardo; ma dico questo solo per dare qualche schiarimento, e per far vedere che converrebbe portare quest'indennità a 13 centesimi: in questo modo i testimoni avrebbero 6 centesimi di più di quello che spendono.

Questo è solo riguardo ai punti in cui si trova la strada centrale.

Nei punti in cui non vi ha strada centrale o carreggiabile, allora è d'uopo prendere un cavallo, e pensare quindi al foraggio del cavallo ed al vitto dell'uomo, ed essere poi esposto a tutte le intemperie; allora non è sufficiente nemmeno quanto si spende per il posto in una diligenza.

Ho esposti questi schiarimenti per dimostrare alla Camera che 10 centesimi d'indennità non sono nemmeno sufficienti, e, con la promessa del signor ministro di presentare un progetto di legge generale, non insisto in questa modificazione parziale.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io ringrazio l'onorevole preopinante degli schiarimenti da lui dati intorno alle spese di viaggio nella Sardegna, e non mancherò di tenerne conto quando abbia ad occuparmi del progetto di legge che ho promesso di presentare alla Camera. Io non dubito punto di quanto esso ha detto; ma gli farò osservare che precisamente questi schiarimenti dimostrano sempre più la necessità di non prendere alcuna determinazione al riguardo senza essere bene informati.

L'onorevole preopinante diceva non essere nemmeno 10 centesimi sufficienti per indennizzare i testimoni nell'isola di Sardegna; forse da schiarimenti che potrebbero essere forniti da altri onorevoli membri di questa Camera, potrà risultare che in altre parti dello Stato 10 centesimi siano un'indennità eccessiva: converrà quindi vedere prima di tutto se debba mantenersi il sistema di una tariffa unica per tutto lo Stato, o se debba farsi una distinzione fra le località diverse, e si dovrà pure esaminare se abbiassi a mantenere il principio di una tariffa unica per tutte le condizioni, ovvero ritornare, come alcuni vorrebbero, al principio stabilito nella legge del 1827, a termini della quale la indennità variava secondo la condizione dei testimoni.

Queste sono questioni di molta gravità, che non possono essere risolte senza ponderarne tutte le conseguenze che ne possono nascere sia nello interesse dei cittadini, sia in quello delle finanze. Confido quindi che l'onorevole Gallo, sentite queste spiegazioni, non insisterà nel suo emendamento. In caso contrario io prego la Camera a respingerlo e ad adottare la proposta del Ministero, di cui non è da nessuno contestata la urgenza e la giustizia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Gallo ha la parola.

**GALLO.** Come già dissi io ho tutta la fiducia nelle assicurazioni date dal ministro di giustizia di presentare un nuovo progetto di legge in riforma alle disposizioni contenute nella legge 17 dicembre 1854, e poichè egli insiste sulla necessità di avere raccolti prima dati statistici opportuni onde poter formulare quel progetto, non disconosco la gravità di queste sue osservazioni per quanto riguarda il secondo emendamento proposto di portare a 10 centesimi l'indennità di via al testimone che può valersi delle ferrovie per recarsi al luogo in cui debbe fare testimonianza; epperò non ho difficoltà di

ritirarlo: ma insisto sul primo dei proposti emendamenti, in quanto che per provvedere sul merito di esso ben si hanno fin d'ora tutti quei necessari elementi di fatto che possono occorrere a pronunciare con perfetta cognizione intorno alla sua ammissione: essendo a tutti noti i patimenti cui vengono esposti i testimoni costringendoli a valersi dei posti di terza classe nelle ferrovie nei mesi del più rigoroso verno e nelle ore in cui più forte si fa sentire il freddo; non potendo d'altronde neppur supporsi che coll'indennità così meschina e misera che loro si accorderebbe anche coll'emendamento da me proposto possano fare alcun lucro o risparmio. Si oppongono, mi si dice, all'accoglimento dell'emendamento da me proposto, le strettezze della pubblica finanza. Desidero, vivamente desidero le maggiori possibili economie, ma giuste, ragionevoli, non mai in pregiudicio ai diritti legittimi dei cittadini, non mai in danno dell'amministrazione della giustizia e della sicurezza sociale, primi bisogni che sente la nazione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Gallo avendo ritirato la seconda parte dell'emendamento, non rimane più che la prima.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Mi rincresce di non poter accettare l'emendamento del deputato Gallo, nemmeno come venne testè da lui ristretto. Per giustificare la sua domanda che, invece di una indennità corrispondente al prezzo dei terzi posti delle ferrovie, si accordi quella corrispondente al prezzo dei secondi posti, diceva essere verissimo che la maggior parte di quelli che viaggiano per le ferrovie servono anche nell'inverno dei terzi posti, ma che vi sono però altri, e massime le persone di delicata complessione o di condizione civile, che mal possono sopportare gl'incomodi del viaggio, e che debbono quindi necessariamente valersi dei secondi posti. Egli quindi asseriva che riguardo a questi ultimi la legge attuale fa una ingiustizia accordando loro una indennità insufficiente. Siamo dunque nell'alternativa, o di lasciare che alcuni spendano del proprio, o di fare che molti possano trarre un ingiusto lucro. Ebbene, a fronte di quest'alternativa, io credo che dobbiamo andare a rilento nell'accettare la proposta modificazione. Quelli che non vanno nei terzi posti sono persone di civil condizione ed agiate, le quali potranno fare senza grave loro discapito un leggero sacrificio, ed è questo, non lo nego, un inconveniente, ma non grave, ove si rifletta che trattasi di chi per la sua fortuna non ne risente molestia.

Ma ben maggiore è l'inconveniente che nascerebbe corrispondendosi alla gran maggioranza dei testi che saranno chiamati a deporre un'indennità superiore a quanto spendono. Noi verremmo così a pregiudicare non solo alle finanze, ma anche alla moralità. Al quale proposito farò notare, che nello studiare la presente questione, esaminando i dati già raccolti in proposito, trovai ragguagli di magistrati sotto ogni riguardo commendevoli, in cui esponevasi al Ministero che molte volte, siccome l'indennità accordata dalla precedente tariffa era maggiore della spesa effettiva cui sottosta-

vano i testi, vi erano di quelli che fingevansi informati di circostanze influenti alla causa per farsi citare e venire quindi ad intrattenere inutilmente i tribunali ed i magistrati, non per altro scopo che per trarre un guadagno dalla indennità loro accordata: e la Camera ben vede quanto importi allontanare il pericolo che nello avvenire abbiano di nuovo a rinnovarsi tali immoralissime e scandalose speculazioni, e perchè dal Ministero siasi deciso che la indennità fosse ai prezzi dei terzi posti nelle ferrovie ragguagliata.

Ripeto adunque: andiamo a rilento; si badi prima ad esaminare e ad avere sufficienti dati statistici onde, per riparare ad un male, un altro non se ne faccia assai più grave, dannoso non meno alla pubblica finanza, che alla morale stessa ed alla giustizia. Io prego quindi la Camera di rigettare anche questa parte dell'emendamento dell'onorevole proponente.

**BLANCHETTI.** Io non posso a meno d'appoggiare l'emendamento dell'onorevole Gallo. Trovo che veramente è una durezza l'obbligare, nei mesi più rigidi dell'inverno, i testimoni poveri o meno agiati, a servirsi dei vagoni di terza classe, esponendosi così a tutte le vicende atmosferiche col pericolo della propria salute. So bene che questo è un servizio che i cittadini debbono prestare nell'interesse generale, ma non bisogna dai medesimi richiedere un sacrificio troppo grave. L'onorevole guardasigilli pare tema di troppo l'aggravio delle finanze coll'accordare l'indennità ragguagliata alle piazze di seconda classe. Veramente le finanze nostre sono in tale stato che meritano sempre ogni riguardo da questo lato; tuttavia credo si potrebbe rimediare in parte all'inconveniente accennato dal signor ministro, cioè all'abuso che si potrebbe fare di ricevere dall'amministrazione della giustizia l'indennità corrispondente alle seconde piazze, e valersi poi delle terze, accordando materialmente il passaggio sulle strade ferrate dello Stato, vale a dire che, invece di rilasciare ai testimoni il mandato per una somma corrispondente al diritto pagato pel transito di terza classe, si potrebbero ammettere al transito gratuito dei vagoni di seconda classe quei tali testi che sono muniti dell'ordine dell'autorità giudiziaria di venire a deporre nei procedimenti; si potrebbe insomma far quello che si è recentemente fatto per le elezioni politiche, nella quale occasione bastava esibire il certificato per ottenere il passaggio gratuito. Facendo in questo modo, parmi che le finanze non avrebbero a sopportare tutta quella grave spesa che si teme, giacchè credo dello Stato sia indifferente di dare il passaggio nei vagoni di seconda classe piuttosto che in quelli di terza. Per queste ragioni appoggio l'emendamento dell'onorevole Gallo.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** L'idea proposta dall'onorevole proponente non manca di qualche ragionevolezza, e merita di essere studiata dopo che siasi inteso il ministro dei lavori pubblici e massime gli amministratori delle ferrovie; ma essa serve sempre più a provare che sarebbe ora intempestiva l'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Gallo.

Quando dovremo occuparci definitivamente della revisione della tariffa ed avremo i dati necessari per farlo, terrò conto di questa osservazione; e se la medesima venisse a riconoscersi applicabile, sarebbero eliminati i due inconvenienti dei quali ebbi già a far parola.

**LOI.** Poichè l'onorevole Gallo ritira il secondo suo emendamento, io mi credo in dovere di assumerlo e di proporlo per mio conto, massimamente per quanto concerne la Sardegna, dove mancano le ferrovie e sono difficili le strade che debbono percorrere i testimoni. Ad adottare questo secondo emendamento starebbero in contrario le promesse fatte dal signor ministro, ed io volentieri mi appagherei di queste promesse quando si trattasse d'introdurre grandi riforme alla legge del 1854; ma, siccome non si tratta che di mutare una sola cifra, di recare a dieci centesimi l'indennità fissata a sette centesimi, mi pare che si possa non rimanere contenti delle avanzate promesse. E quando a tal riguardo non bastassero le osservazioni presentate dall'onorevole Mastio, il quale coll'evidenza del calcolo ci ha dimostrato che sette centesimi non sono sufficienti per viaggiare coi mezzi di comunicazione che abbiamo nell'isola lungo lo stradone centrale, e che meno ancora lo sarebbero a percorrere le altre vie, m'impongono molto quelle fatte dall'onorevole Gallo.

Egli ha dimostrato, non solo che le tariffe attuali del Belgio, della Francia e di altri paesi, sono superiori alla nostra, e che accordano ben più di sette centesimi per chilometro d'indennità ai testimoni, ma ancora che fissasse maggiore indennità ai testimoni la nostra legge del 1770, legge creata in tempo in cui la moneta valeva più che non vale adesso in rapporto ai servizi.

Ben dice l'onorevole ministro: siamo nello stato di dubbio; nessuno ancora mi ha dimostrato che la vera indennità proporzionale da darsi ai testimoni, sicchè essi ne guadagnino nè soffrano, sia di dieci centesimi.

Ammettiamo pure che questo non sia positivamente, matematicamente dimostrato; ma quello che si può raccogliere a sufficienza dalle osservazioni fatte si è che sette centesimi non bastano.

E siasi pure nel perfetto dubbio, quale sarebbe l'alternativa? O di permettere che provvisoriamente, finchè venga la riforma promessa, qualche miserabile testimone si abbia dieci centesimi, non spendendone che sette, o che ci debba togliere dalla scarsa indennità di venti soldi che gli sono fissati pel vitto, qualche centesimo per supplire alla spesa di trasferta.

In questa alternativa, nella quale, del resto, secondo le promesse del signor ministro, non si starebbe a lungo, io credo miglior partito tollerare che qualcuno di questi testimoni possa fare un insignificante guadagno, anzichè mettersi in pericolo di costringerlo a fare risparmio sul suo preciso nutrimento.

E tanto più accetto questo partito in quanto, se egli sembra a prima vista che si porti un dispendio alle finanze, tuttavia, ritenute le osservazioni fatte dall'onorevole Gallo sulla renitenza dei testimoni che, non vedendosi ricompensati delle spese necessarie, trovano

mezzo di sottrarsi all'obbligo che loro incombe, si andrebbero realmente ad evitare le maggiori spese dei dibattimenti che vengono spesso rimandati per la sola mancanza di uno o due testimoni importanti. Io pertanto sono persuaso che è meglio correre provvisoriamente il temuto pericolo del guadagno misero di pochi centesimi in favore di qualche testimonio, anzichè obbligarlo ad aggiungere del suo per ubbidire alla chiamata o a cercare mezzi onde sottrarsi con danno maggiore e della finanza e dell'amministrazione della giustizia.

**ARNULFO.** Io comprendo che l'onorevole guardasigilli abbia bisogno di raccogliere dati statistici per determinarsi a proporre altre modificazioni alla tariffa, oltre a quella compresa nel progetto di legge che stiamo discutendo; quindi non darò appoggio all'emendamento che venne riassunto dall'onorevole Loi, sebbene in massima io convenga della necessità di rivedere la tariffa e per le particolari circostanze della Sardegna ed anche generalmente per le circostanze di tutte le parti dello Stato, inquantochè già fin dal tempo in cui si è discussa la tariffa medesima, io ebbi ad osservare alla Camera che era troppo tenue e che doveva necessariamente aversi per norma ciò che altrove si pratica per indurme la necessità di assegnare ai testimoni un compenso maggiore di quello che la tariffa portasse: osservai allora che le condizioni della Francia essendo a questo riguardo identiche alle nostre, e i mezzi di viaggiare, il costo del vitto essendo presso a poco gli stessi, uguale doveva essere l'indennità da corrispondersi, massime per il vitto e soggiorno.

Ma, ripeto, io comprendo che il signor ministro non voglia accettare un emendamento che si propone di presentare, coordinato con altre riforme più importanti della tariffa; ciò tuttavia che, a parer mio, può fin d'ora accertarsi è la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Gallo che io sottoemenderò, e spero coll'assenso dell'onorevole proponente. Imperocchè io credo che, per persuadersi se convenga accordare un posto di seconda classe ai testimoni che viaggiano nell'invernale stagione, od obbligarli a servirsi della terza, non vi abbia bisogno di dati statistici.

Convengo che non devono i testimoni lucrare nè sulle spese di trasporto nè su quelle di vitto per adempiere a un dovere che la società loro impone, ma del pari spero si ammetterà non essere giusto di metterli in condizione di dover sopportare disagi e freddo eccessivi.

Ora io dico che, sebbene i testimoni a qualunque classe appartengano vogliano trattarsi in modo uguale, anche le persone avvezze a lavori che più facilmente le fanno sopportare i rigori della stagione, sarebbe ingiustizia l'obbligarle nella dura stagione invernale a viaggiare nei terzi posti, nei quali è incontestabile che il freddo si sopporta con pericolo talora della salute.

Non lucri il testimonio, ma non soffra: ecco ciò che a lui deve la società.

È dunque dimostrato che ai testimoni non si deve accordare di troppo, ma loro si deve concedere abba-

stanza affinchè essi come cittadini non abbiano a sopportare danni sanitari o pecuniari.

In questo senso io appoggio l'emendamento, e siccome questo porterebbe che per i quattro mesi sia corrisposto una indennità ragguagliata ai posti di seconda classe, io propongo che ciò sia soltanto per i tre mesi di dicembre, gennaio e febbraio, nei quali veramente il freddo è intenso e rende, se non insopportabile, molto gravoso il viaggiare nei posti di terza classe.

Io assicuro il signor ministro che non vi è pericolo che i testimoni così pagati abbiano di che lucrare, perchè non credo che i medesimi nel rigore del freddo, per risparmiare qualche centesimo, vogliano approfittare della terza classe piuttostochè della seconda: che se ciò avvenisse, si espongono volontariamente al pericolo di danni che lo Stato non deve obbligarli a sopportare.

Non occorrendo dunque di presentare alla Camera dati statistici per dimostrare essere ingiusto che nei tre mesi del rigoroso inverno si pretenda che un testimonio si trasferisca dalla sua abitazione al magistrato di appello od al tribunale davanti a cui è chiamato a deporre soffrendo freddo, io credo che la Camera vorrà accettare intanto quest'emendamento, aspettando dal signor ministro il compimento delle sue promesse, del che io menomamente non dubito.

**CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno.** Non essendo qui presente il ministro delle finanze, credo debito mio di sorgere per dire poche parole nell'interesse del pubblico erario. Tutti gli onorevoli oratori che hanno parlato sinora, hanno esposto alla Camera i disagi ai quali i testimoni vanno soggetti, e l'opportunità che vi sarebbe di aumentare l'indennità che ad essi si corrisponde in virtù della legge.

Io ammetto pienamente che i testimoni sono sottoposti a disagi, e certo non contesto che sarebbe desiderabile che si potesse accrescere quest'indennità loro corrisposta, ma, o signori, io vi prego di avere considerazione allo stato delle nostre finanze ed alle conseguenze del voto che siete per dare. Coll'accrescere di tre centesimi per chilometro l'indennità concessa ai testimoni, voi credete forse di imporre un peso lievissimo; ma, se ponete mente al numero dei testimoni, ed alla quantità dei chilometri che essi percorrono, voi dovrete riconoscere che questi pochi centesimi si traducono in un dispendio di parecchie migliaia di lire.

L'emendamento ora in discussione, se non erro, consisterebbe nel corrispondere ai testimoni nei mesi d'inverno il prezzo dei secondi posti nelle strade ferrate invece dei terzi. Si dice che nei secondi posti si soffre meno il freddo che nei terzi, ed in ciò concorro cogli onorevoli preopinanti; ma io ritengo che, se noi entriamo in questa via, bisognerà poi accrescere l'indennità di soggiorno nell'inverno, massime poi se è il caso di pernottare, per il maggior lume che si consuma e per la legna che si abbrucia, e perchè è necessario confortarsi con cibi più nutritivi. Inoltre bisognerebbe del pari aumentare l'indennità quando piove, perchè si logorano maggiormente i vestiti, e via discorrendo.

Quale è il criterio sul quale il legislatore si è fondato per stabilire l'indennità? Sono le spese che farebbe il testimone se viaggiasse per proprio conto. Ora nei mesi d'inverno come nei mesi di estate l'immensa maggioranza dei viaggiatori sceglie i terzi posti. L'onorevole Arnulfo non negherà che anche nel mese di gennaio su cento viaggiatori che si valgono delle strade ferrate, settantacinque almeno si servono dei terzi posti. Perchè vorrete voi dare ai testimoni il trattamento della minoranza dei venticinque e non quello dei settantacinque? Non è probabile che, se il teste dovesse recarsi al capoluogo per i suoi affari, si servirebbe dei terzi posti, e perchè va ad adempiere ad un dovere verso il suo paese, dovrete dargli un trattamento migliore!

Lo ripeto, se ci facciamo ad entrare in questa serie di considerazioni bisognerà aumentare non solo l'indennità di via, ma tutte le altre indennità che si corrispondono ai testi, e così accrescere di parecchie centinaia di mille lire il peso del bilancio.

La riforma del 1854 fu fatta appunto perchè si è riconosciuto da moltissimi magistrati che l'elevazione delle indennità traeva seco molti inconvenienti: la riforma, come tutte le riforme, può aver prodotto qualche inconveniente, ma non vi è dubbio che i benefici da essa conseguiti superino di gran lunga gl'inconvenienti.

L'aumento nei prezzi di terza classe non essendo stato contemplato nel 1854, lasciò una lacuna; noi la riempiamo: ma per ora non andiamo più in là: quando le nostre finanze saranno in uno stato perfettamente florido (*Risa ironiche*), in allora io mi unirò agli onorevoli proponenti ed al deputato Arnulfo, e voterò di gran cuore i dieci centesimi: ma per ora atteniamoci alle basi stabilite dalla legge del 1854.

**ARNULFO.** Io desidero quant'altri mai che si facciano risparmi alle finanze e che non sia aggravata la loro poco prospera condizione; ma non penso che l'aumento da me proposto per soli tre mesi dell'anno possa produrre tale una somma da mettere in qualche sconcerto la condizione finanziaria dello Stato; credo anzi che sia facile di ottenere economie sopra altri articoli che largamente compensino questa spesa e di molto la superino.

Aggiungerò poi essere vero che la povera gente pur troppo anche nell'invernale stagione profitta della terza classe delle strade ferrate. Ma per qual ragione ne profitta? Perchè non può spendere di più, perchè è povera. Ma qui è lo Stato che richiede dai cittadini un servizio, e per quanto le sue finanze non siano in istato florido, non sono però di tale povertà da dover imporre un così grave incomodo o danno. Se per propria condizione i poveri sono condannati a viaggiare nei vagoni di terza classe, lo Stato non ha ragione di assoggettarveli. E siccome non viaggia nella terza classe nell'inverno salvo chi non ha i mezzi di viaggiare nella seconda, non è giusto che lo Stato obblighi i testimoni a sopportare un danno che essi sopportano soltanto nella necessità di non poter fare altrimenti. Motivo per cui io credo che debba ammettersi l'emendamento dell'onorevole Gallo,

limitato ai tre mesi dell'inverno, in ordine al che io prego l'onorevole collega a dirmi se accetti il mio sott'emendamento.

**GENINA.** Domando la parola.

**GALLO.** Dichiaro di accettarlo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Genina.

**GENINA.** Nel seno della Commissione io mi era anche adattato ad attendere la riforma che il signor ministro prometteva subito che egli avesse raccolti i dati che attendeva; ma il signor ministro aveva allora manifestato la sua persuasione che forse nella Sessione presente sarebbe stato in grado di presentare un nuovo progetto di legge. Ora il discorso che ha pronunziato l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri cangia interamente la posizione della questione. Non ci è dubbio che la riforma che ci verrebbe a presentare l'onorevole guardasigilli tenderebbe ad aumentare alquanto l'indennità dei testimoni, e quindi ad aggravare l'erario. L'onorevole presidente del Consiglio ci dice che egli accorderà quest'aumento quando le nostre finanze siano meglio ristorate. Ognun vede che, posta la questione in questi termini, noi non potremmo mai più attendere, nè nella presente Sessione, nè nella seguente, il progetto che ci ha promesso l'onorevole guardasigilli.

Quindi io debbo necessariamente, come membro della Commissione, non accettare più le conclusioni che essa aveva presentato, salvo che l'onorevole guardasigilli rinnovi esplicitamente la dichiarazione che ciò nondimeno egli presenterà nella corrente Sessione questo nuovo progetto di riforma; poichè, se vi avrà qualche aggravio all'erario, esso non sarà forse così forte come lo presenterebbero gli emendamenti proposti; ma intanto non si lascerà nè il paese, nè la Camera nell'attenzione di una riforma giudicata necessaria da tutta la Commissione, ed almeno si avrà la certezza che nel più breve tempo possibile questa riforma verrà presentata.

Io attendo dall'onorevole guardasigilli una risposta categorica, la quale mi servirà di regola nel mio voto.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io sono lieto di poter dare immediatamente la spiegazione chiestami dall'onorevole preopinante. Dichiaro dapprima che non vi è diversità tra la promessa che ebbi l'onore di fare alla Camera nella mia relazione sullo schema che si sta discutendo, e l'opinione manifestata or ora dall'onorevole presidente del Consiglio.

Io ho dichiarato di aver ricevute lagnanze dai presidenti delle classi criminali delle Corti d'appello e dai presidenti dei tribunali provinciali sulla insufficienza dell'indennità corrisposta ai testi, ai periti ed ai membri dell'ordine giudiziario che debbono traslocarsi per il servizio della giustizia penale. Le fatte rimozioni debbono essere esaminate; esse non sono che l'espressione dei desiderii delle parti interessate, e quindi non se ne può riconoscere il fondamento che mediante studi positivi su dati statistici. Quando io li avrò raccolti, compilerò un progetto e lo presenterò alla Camera.

Non sappiamo ancora quale potrà essere il risulta-

mento di questo schema: può essere che, mentre si accresce l'indennità per alcuni testimoni, per altri possa operarsi una riduzione; e così, quando avremo gli elementi necessari, forse avverrà che questa riforma, invece di produrre un aggravio, sia invece di sollievo, tutto che facciasi ragione a certe lagnanze. In questo caso vede la Camera che non potrebbe esservi difficoltà di sorta, giacchè, mentre si accoglierebbero le domande di quelli che pretendono che l'indennità corrisposta ai testimoni sia troppo tenue, le finanze verrebbero ancora ad approfittarne. Potrebbe anche darsi che questa riforma potesse arrecare un aumento, ed in questa ipotesi toccherà alla Camera esaminare quale sia quest'aumento, ponderarne l'importanza e decidere se nella condizione dell'erario sia in tutto od in parte da approvarsi. È in questo senso che l'onorevole presidente del Consiglio diceva che quando si tratti di una spesa cospicua, noi dovremo aspettare che lo stato delle finanze possa sopportarla. Ma ciò non impedisce che intanto io possa sottoporre al Parlamento questa quistione. Spero che mediante tali spiegazioni l'onorevole Genina persisterà nel voto che aveva emesso in un cogli onorevoli suoi colleghi nel seno della Giunta perchè sia intanto approvato il disegno di legge quale venne proposto senz'altra modificazione.

Aggiungerò poi che, ridotto quest'emendamento come vorrebbe ridurlo l'onorevole Arnulfo, sarebbe quasi senza scopo; giacchè, trattandosi di provvedere per soli tre mesi d'inverno, farò notare che noi siamo pressochè alla fine, la Dio mercè, di questo lunghissimo inverno; io intendo d'esaminare tali quistioni, e spero che avrò raccolti gli elementi opportuni prima che ritorni la rigida stagione.

Non posso certamente assicurare ora di riescirvi, ma è probabile che prima di quel tempo io lo abbia potuto fare. È perciò inutile, anche per questo motivo, che si accetti l'emendamento.

Pregherei quindi gli onorevoli proponenti di non insistere sul medesimo; in ogni caso non posso a meno di continuare ad oppormi, e mi vi oppongo con tutta la forza, perchè credo si stabilirebbe una disposizione pericolosa, non foss'altro perchè non è provato che alcuno non possa dallo adempimento di questo cittadino dovere trarre indebito lucro.

Aggiungerò che il pericolo del freddo mi sembra alquanto esagerato; in primo luogo, quelli che sono chiamati a deporre nelle cause non fanno un viaggio così lungo da temere tanto il freddo stando nei vagoni di terza classe; il trasporto dei testimoni non ha luogo che nella cerchia d'una provincia, e raramente accade che si vada da una provincia ad un'altra, e del resto sappiamo tutti che in poche ore si traversa quasi intieramente lo Stato.

Il fatto poi sta contro a questi timori, perchè nessuno contesta che anche attualmente nel più rigoroso inverno la massima parte di quelli che viaggiano sulle ferrovie si valgono dei terzi posti: dunque è men vero che tanto si soffra.

L'onorevole Arnulfo dice che molti approfittano dei terzi posti anzichè dei secondi anche nell'inverno, ma che ciò succede perchè loro mancano i mezzi di fare altrimenti.

A ciò rispondo che le finanze non sono in istato di dare comodi maggiori: basta che provvedano quanto è puramente indispensabile per il viaggio, ed è quello che fanno pagando il prezzo dei terzi posti, dei quali in tutte indistintamente le stagioni servesi la immensa maggioranza di coloro che percorrono le ferrovie. Non posso quindi non persistere nello avviso già espresso che urgente non sia la proposta modificazione che io confido verrà dalla Camera respinta.

**MONTAGNINI, relatore.** Ho chiesto la parola per ricordare alla Camera quale sia il fondamento delle conclusioni della sua Commissione. La Commissione è stata sostanzialmente indotta a proporre alla Camera l'approvazione del disegno di legge dell'onorevole guardasigilli da una considerazione di urgenza determinata dallo stato di contabilità finanziaria, della quale ho già fatto poc'anzi parola e della quale ho fatto esteso cenno nella relazione, per cui non occorre che io mi dilunghi. Ripeto soltanto che fu questa considerazione di contabilità che ha indotto la Commissione a proporvi senza altro l'approvazione del progetto di legge. Non si dissimulò la Commissione il possibile pericolo che il signor ministro, una volta che abbia guarentita la contabilità finanziaria, dimentichi l'opportunità di portare le desiderate modificazioni all'intera legge del 17 dicembre 1854, ed è perciò che insistette, ed uno dei membri della Commissione ha testè rinnovato l'invito al signor ministro di ben determinare se sia suo intendimento o no di venir a presentare un disegno di legge il quale rinnovi del tutto la legge del 17 dicembre 1854, riparando alle cose che mal si convengono in essa per l'opportuna ed indispensabile amministrazione della giustizia.

A questo invito pare che abbia il signor guardasigilli appositamente corrisposto, dichiarando, come ha già dichiarato in seno alla Commissione, che, appena avuti i dati statistici opportuni, proporrà il desiderato emendamento della intera legge: quindi, lo dico schietto, io temerei che qualunque altra innovazione che ora si portasse a quella legge venisse a ritardare vieppiù l'adempimento di questa promessa; ed è perciò che, sebbene riconosca in massima e l'opportunità dell'aumento dell'indennità di via ragguagliata a dieci centesimi per chilometro, e l'opportunità che quanto meno nella stagione invernale si provveda affinchè i testimoni possano viaggiare nei secondi posti avvece dei terzi, ciò non ostante pel timore che ciò impedisca di fare il rimanente, la maggioranza della Commissione, in vista della rinnovata promessa, e non altrimenti, del signor ministro, inclina a persistere e persiste a proporre alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

Quindi è che conchiudendo mi riassumo e dico che si tratta di votare un progetto di legge richiesto essenzialmente da una misura di contabilità che è necessaria;

si tratta di determinarsi a ciò fare in vista della promessa del signor ministro che presenterà fra breve una modificazione dell'intera legge del 1854. Giova però non dissimularsi che qualunque sia la modificazione che avrà quella legge del 1854, porterà necessariamente un aggravio alle finanze; ma qualunque possa essere questo aggravio, non vuol essere dimenticato che la prima necessità è quella dell'amministrazione della giustizia.

Egli è necessario che i testimoni, quando sono chiamati, siano posti i grado di poter accorrere a far le loro deposizioni giurate in favore della giustizia senza che abbiano a rimetterci del loro; bisogna che i giudici nelle trasferte non debbano soggiacere a spesa alcuna in proprio; ed i periti, quando sono richiesti, non corrano pericolo di avere, a vece di un giusto corrispettivo, un vero discapito.

Egli è per questo che, comunque siano per essere i dati statistici, non si potrà a meno di aggravare le finanze; ma questo aggravio è necessario ed opportuno.

Io credo perciò che questo progetto verrà intanto dalla Camera approvato.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Gallo, sottoemendato dal deputato Arnulfo.

**GALLO.** Ho dichiarato che accettava l'emendamento del deputato Arnulfo.

**PRESIDENTE.** Metto adunque ai voti la prima parte dell'emendamento del deputato Gallo.

L'onorevole Loi insiste nel proporre 10 centesimi?

**LOI.** V'insisto.

**PRESIDENTE.** Rileggo la prima parte dell'emenda-

mento dell'onorevole Gallo sottoemendato dall'onorevole Arnulfo: invece delle parole: « una indennità di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di terza classe delle ferrovie » si surrogerebbero le seguenti: « un'indennità ragguagliata al prezzo dei posti di seconda classe nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, e di terza per gli altri mesi dell'anno. »

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Pongo ai voti la seconda parte della proposta ripresa dall'onorevole Loi, di surrogare *dieci centesimi a sette centesimi*.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo della Commissione.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . . 100

Maggioranza . . . . . 51

Voti favorevoli . . . . . 82

Voti contrari . . . . . 18

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Spoglio generale del Monte di riscatto di Sardegna per l'esercizio 1850;
- 3° Nomina della Commissione generale del bilancio.